



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PUBBLICATO AD VALVAS

Secondo dell'Art. 5, comma 1 L.O. n. 2/2010

San Marino, LI 28-12-2015

IL DIRIGENTE

(Avv. Giovanna Crescimbeni)

**PROGETTO DI LEGGE**  
**"NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO CONTABILE DELLO STATO"**  
**TITOLO I NORME GENERALI**

**Sezione I - Principi generali**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Coordinamento fra Enti del Settore Pubblico Allargato
- Art. 3 - Contratti di servizio
- Art. 4 - Obbligo di rendicontazione dei contributi
- Art. 5 - Partecipazione

**Sezione II - Principi di bilancio**

- Art. 6 - Unità ed annualità
- Art. 7 - Universalità ed integrità
- Art. 8 - Gestioni fuori bilancio e funzionari delegati
- Art. 9 - Schemi di bilancio
- Art. 10 - Uniformità delle regole contabili degli Enti del Settore Pubblico Allargato
- Art. 11 - Specificazione delle previsioni di bilancio
- Art. 12 - Bilancio di competenza e di cassa
- Art. 13 - Equilibrio del bilancio di competenza e di cassa
- Art. 14 - Determinazione del risultato di competenza dell'esercizio. Destinazione dell'avanzo e disavanzo

**Sezione III - Principi contabili**

- Art. 15 - Esercizio finanziario
- Art. 16 - Copertura finanziaria
- Art. 17 - Leggi di spesa pluriennali
- Art. 18 - Autorizzazione e controllo degli atti a durata ed efficacia pluriennale
- Art. 19 - Spese fisse e ricorrenti
- Art. 20 - Leggi di spesa che prevedono contributi ad enti e soggetti privati

**TITOLO II PROGRAMMAZIONE E BILANCI**

**Sezione I - Programmazione**

- Art. 21 - Strumenti finanziari della programmazione

**Sezione II Programma economico**

- Art. 22 - Programma Economico
- Art. 23 - Formazione del Programma Economico
- Art. 24 - Presentazione del Programma Economico

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882461  
F +378 (0549) 882244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Art. 25 - Presentazione dei Documenti di Bilancio

Sezione III - Bilancio di previsione annuale

Art. 26 - Formazione dei bilanci

Art. 27 - Informazione e partecipazione

Art. 28 - Presentazione ed approvazione

Art. 29 - Struttura del bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa

Art. 30 - Classificazione delle entrate

Art. 31 - Classificazione delle spese

Art. 32 - Aggregazione funzionale delle voci di bilancio

Art. 33 - Stanziamenti di spese di competenza e di cassa

Art. 34 - Fondo di riserva

Art. 35 - Fondo di intervento per nuovi provvedimenti

Art. 36 - Fondo di salvaguardia di cassa e interventi straordinari a salvaguardia della liquidità

Art. 37 - Variazioni di bilancio

Art. 38 - Adeguamento del bilancio alla gestione del personale e trasferimenti di fondi tra capitoli

Art. 39 - Assestamento di bilancio

Art. 40 - Saldi di bilancio di competenza e di cassa

Art. 41 - Donazioni, contributi, sponsorizzazioni ed altre entrate con vincolo di destinazione

Art. 42 - Impegni ed atti dello Stato a valore economico senza previsione di specifiche entrate od uscite

Art. 43 - Esercizio provvisorio

Art. 44 - Accensione di mutui e prestiti

Art. 45 - Anticipazioni ordinarie di tesoreria e straordinarie anticipazioni di cassa

Art. 46 - Garanzie ed esposizioni finanziarie dello Stato

Art. 47 - Autonomia di bilancio della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale

Sezione IV - Programma Attuativo Budgettario

Art. 48 - Programma Attuativo Budgettario

Art. 49 - Contenuto del Programma Attuativo Budgettario e suo controllo

Art. 50 - Attuazione del Piano Attuativo Budgettario

Sezione V - Bilancio di previsione pluriennale

Art. 51 - Bilancio di previsione pluriennale

Art. 52 - Caratteri ed effetti del bilancio di previsione pluriennale

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omicelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661  
F - 378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 53 - Struttura del bilancio di previsione pluriennale**

**Sezione VI - Legge e relazione di bilancio**

**Art. 54 - Legge di bilancio e relative norme di attuazione**

**Art. 55 - Relazione previsionale e programmatica**

**TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO**

**Sezione I - Gestione delle entrate**

**Art. 56 - Fasi dell'entrata**

**Art. 57 - Riscossione diretta con delega a funzionari**

**Art. 58 - Rendiconti dei funzionari delegati alle entrate**

**Sezione II - Gestione delle spese**

**Art. 59 - Fasi della spesa**

**Art. 60 - Impegno di spesa**

**Art. 61 - Esecutività dell'atto di spesa**

**Art. 62 - Liquidazione delle spese**

**Art. 63 - Verifica della liquidazione**

**Art. 64 - Ordinazione di pagamento**

**Art. 65 - Funzionari delegati alle spese**

**Art. 66 - Rendiconti dei funzionari delegati alle spese**

**Art. 67 - Comunicazione delle deleghe alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica**

**Sezione III - Controllo di gestione**

**Art. 68 - Sistemi di controllo di gestione**

**Art. 69 - Controllo di gestione nello Stato e negli Enti del Settore Pubblico Allargato**

**TITOLO IV - RENDICONTO GENERALE DELLO STATO**

**Sezione I - Disposizioni generali**

**Art. 70 - Risultati della gestione**

**Art. 71 - Elaborazione e presentazione del Rendiconto Generale dello Stato**

**Art. 72 - Presentazione dei rendiconti e dei bilanci consuntivi degli Enti del Settore Pubblico Allargato**

**Art. 73 - Relazione tecnico-contabile al rendiconto, bilancio economico patrimoniale e conto consolidato**

**Art. 74 - Approvazione**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



#### Sezione II - Conto finanziario

- Art. 75 - Formazione del conto finanziario
- Art. 76 - Elementi del conto finanziario di competenza e cassa

#### Sezione III - Conto dei residui

- Art. 77 - Definizione di residui attivi e passivi
- Art. 78 - Registrazione dei residui Tributarî
- Art. 79 - Accertamento dei residui
- Art. 80 - Redazione e presentazione del conto dei residui
- Art. 81 - Perenzione dei residui attivi
- Art. 82 - Inesigibilità dei residui attivi
- Art. 83 - Perenzione dei residui di spese correnti e in conto capitale
- Art. 84 - Svalutazione dei residui attivi
- Art. 85 - Riproduzione e pagamento dei residui eliminati per perenzione

#### Sezione IV - Conto economico -patrimoniale

- Art. 86 - Elaborazione del conto economico -patrimoniale
- Art. 87 - Il conto economico -patrimoniale dello Stato
- Art. 88 - Composizione dello stato patrimoniale
- Art. 89 - Composizione del conto economico
- Art. 90 - Nota integrativa

#### Sezione V - Il patrimonio dello Stato

- Art. 91 - Definizione di patrimonio dello Stato
- Art. 92 - Classificazione dei beni dello Stato
- Art. 93 - I beni demaniali
- Art. 94 - I beni patrimoniali indisponibili
- Art. 95 - I beni patrimoniali disponibili
- Art. 96 - Classificazione dei beni immobili
- Art. 97 - Inventari e valutazioni dei beni immobili patrimoniali
- Art. 98 - Classificazione dei beni mobili
- Art. 99 - Inventari e valutazioni dei beni mobili patrimoniali
- Art. 100 - Universalità di beni
- Art. 101 - Altri inventari
- Art. 102 - Inventario generale dei beni immobili e mobili patrimoniali
- Art. 103 - Amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato
- Art. 104 - Amministrazione dei beni mobili patrimoniali dello Stato



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Sezione VI -Servizio di Tesoreria**

- Art. 105 - Gestione del Servizio di Tesoreria
- Art. 106 - Oggetto del Servizio di Tesoreria
- Art. 107 - Composizione della cassa statale
- Art. 108 - Situazioni periodiche di cassa
- Art. 109 - Il riepilogo annuale dei movimenti di cassa
- Art. 110 - Deposito e custodia di titoli e valori

**Sezione VII -Conto consolidato**

- Art. 111 - Area di consolidamento
- Art. 112 - Principi di consolidamento
- Art. 113 - Il conto consolidato finanziario
- Art. 114 - Il conto consolidato economico-patrimoniale
- Art. 115 - Contenuto del conto consolidato
- Art. 116 - Nota integrativa

**TITOLO V CONTROLLI**

**Sezione I -Controlli e funzioni**

- Art. 117 - Natura dei controlli
- Art. 118 - Controllo politico-istituzionale
- Art. 119 - Controllo di legittimità
- Art. 120 - Controllo amministrativo-contabile
- Art. 121- Commissione di Controllo della Finanza Pubblica
- Art. 122 - Funzionamento
- Art. 123 - Competenze
- Art. 124 - Atti soggetti a controllo preventivo di legittimità
- Art. 125 - Esito del controllo preventivo
- Art. 126 - Controllo sul Rendiconto generale dello Stato e degli Enti Pubblici
- Art. 127 - Vigilanza e controlli sul Servizio di Tesoreria

**Sezione II -Responsabilità**

- Art.128 - Responsabilità dei Membri del Congresso di Stato
- Art. 129 - Responsabilità dei membri della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica
- Art. 130- Responsabilità dei Dirigenti, dei dipendenti e degli agenti contabili delegati dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

- Art. 131 - Responsabilità degli affidatari o gestori di pubblico servizio
- Art. 132 - Responsabilità dei funzionari delegati
- Art. 133 - Responsabilità per maneggio di denaro
- Art. 134 - Obbligo di denuncia
- Art. 135 - Valutazione preliminare della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica
- Art. 136 - Esclusione della responsabilità contabile
- Art. 137 - Responsabilità contabile di componenti di organi collegiali o nella valutazione di atti tecnici
- Art. 138 - Prescrizione e responsabilità nel ritardo della denuncia del danno

**TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Sezione I - Norme finali, transitorie e di attuazione**

- Art. 139 - Regolamento di Contabilità
- Art. 140 - Contratti di servizio
- Art. 141 - Disposizioni per l'uniforme redazione dei bilanci del Settore Pubblico Allargato
- Art. 142 - Programmi per il controllo di gestione
- Art. 143 - Passaggio dal consolidato economico-patrimoniale al consolidato finanziario
- Art. 144 - Rito regolante la giurisdizione contabile
- Art. 145 - Adeguamento del fabbisogno
- Art. 146 - Gradualità di applicazione
- Art. 147 - Abrogazione di leggi e norme in vigore



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**PROGETTO DI LEGGE**  
**"NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO CONTABILE DELLO STATO"**  
**TITOLO I NORME GENERALI**

**Sezione I - Principi generali**

**Art. 1 - Finalità**

1. Nel rispetto dei principi generali contenuti nella Legge 8 luglio 1974 n.59 "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese" e successive modificazioni, la Repubblica di San Marino informa la propria attività legislativa ed amministrativa in campo economico, finanziario e sociale al metodo della pianificazione economica, della programmazione e controllo della gestione per la definizione degli obiettivi e la verifica sistematica dei risultati, ai principi di efficacia, economicità, trasparenza e controllo democratico, previa determinazione ed attribuzione delle competenze e responsabilità ai vari livelli decisionali e gestionali.
2. Al fine di consentire una migliore leggibilità della finanza pubblica la Repubblica di San Marino informa le proprie regole e standard contabili ai principi ed alle norme internazionali in materia; le modifiche regolamentari richieste dall'adesione a Convenzioni ed Organizzazioni Internazionali sono adottate con decreto delegato.
3. La gestione della finanza pubblica è improntata al principio di separazione dell'attività di indirizzo e controllo politico, di competenza degli Organi Politici, dall'attività di attuazione e gestione amministrativa, di competenza della Dirigenza.
4. Dirigenti, funzionari pubblici e tutti gli incaricati della gestione delle risorse finanziarie pubbliche in qualsiasi ruolo e forma devono renderne conto e sono soggetti a responsabilità contabile in caso di dolo o colpa grave.

**Art. 2 - Coordinamento fra Enti del Settore Pubblico Allargato**

1. Gli Enti del Settore Pubblico Allargato il cui bilancio di previsione è approvato con Legge

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omicelli 31 - 47890 San Marino  
:segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Finanziaria definiscono, nel rispetto delle proprie specificità, i propri schemi di bilancio preventivo e consuntivo ed i relativi prospetti di collegamento in base alle indicazioni della presente legge e del Regolamento di Contabilità e li sottopongono al Congresso di Stato per la loro approvazione, su proposta della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

2. Al fine di consentire il coordinamento delle finanze pubbliche gli Enti del Settore Pubblico Allargato e le Società partecipate dallo Stato forniscono ogni informazione economica e finanziaria richiesta dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio. I flussi informativi sono definiti da disposizioni e procedure operative emanate dalla Direzione della Finanza Pubblica.
3. I soggetti di cui al comma che precede collaborano per l'utilizzo in comune di strumenti operativi e sistemi informativi per la semplificazione e l'economicità delle procedure.

**Art. 3 - Contratti di servizio**

1. I rapporti tra lo Stato, gli Enti del Settore Pubblico Allargato e le società incaricate dell'esercizio di servizi di interesse pubblico, sono ordinariamente disciplinati da contratti di servizio.
2. Il contratto di servizio, approvato dal Congresso di Stato e sottoscritto dal Segretario di Stato competente è pubblicato sul sito della relativa Segreteria
3. Il contratto di servizio definisce:
  - a) l'attività oggetto dell'affidamento e le caratteristiche dei servizi da svolgere;
  - b) le linee direttive secondo cui i servizi devono essere organizzati, nonché gli standard quantitativi e qualitativi da rispettare;
  - c) gli obblighi finanziari ed organizzativi assunti dallo Stato con particolare riferimento agli eventuali beni pubblici ed al personale alle dipendenze dello Stato impegnato nel servizio stesso;
  - d) le responsabilità conseguenti allo svolgimento, gli obblighi informativi, di controllo tecnico e finanziario nonché le eventuali sanzioni o penali per il loro mancato rispetto;
  - e) i diritti degli utenti al servizio e le modalità per il loro esercizio nei confronti del gestore e della Pubblica Amministrazione;
  - f) la durata del contratto e le forme di rinnovo o proroga o disdetta dello stesso.
4. Quando il contratto di servizio ha ad oggetto attività sottoposta alla vigilanza di Autorità terze, il Congresso di Stato approva il contratto previo parere dell'Autorità di vigilanza competente.
5. L'approvazione del contratto di servizio comporta l'iscrizione tra le previsioni di spesa o di entrata della somma corrispondente al contratto per gli esercizi finanziari di durata del contratto stesso.

**Art. 4 - Obbligo di rendicontazione dei contributi**

1. Tutte le persone fisiche e giuridiche che ricevono contributi pubblici dallo Stato o dagli Enti del



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Settore Pubblico Allargato a sostegno di progetti od iniziative o per la propria attività istituzionale, devono presentare alla Segreteria di Stato o all'Ente concedente il contributo un resoconto contabile corredato da una relazione illustrativa sull'utilizzo del contributo entro 90 giorni dalla sua erogazione. Il contributo non può essere erogato se il richiedente risulta debitore nei confronti dell'Amministrazione Pubblica per tasse, imposte, oneri previdenziali o debiti di qualunque natura.

2. Il resoconto contabile e la relazione illustrativa di cui al comma che precede sono redatti secondo un modulo uniforme definito dalla Direzione della Finanza Pubblica e pubblicato sul sito della Segreteria di Stato o dell'Ente che ha concesso il contributo.
3. Il contributo può essere erogato fino al 70% dell'importo totale in acconto antecedentemente al suo utilizzo e per la parte residua successivamente al suo utilizzo e alla presentazione della relativa rendicontazione.
4. Ferma restando la responsabilità contabile di cui all'articolo 131 l'irregolare utilizzo o la mancata rendicontazione preclude la concessione di qualsiasi altro contributo allo stesso soggetto, salvo la possibilità di agire per il recupero del contributo già concesso.
5. Il Regolamento di contabilità definisce la somma al di sotto della quale non si applica l'obbligo di rendicontazione di cui ai commi precedenti.

**Art. 5 - Partecipazione**

1. La Repubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, promuove la partecipazione democratica delle Giunte di Castello, delle categorie economiche e sociali e di ogni formazione sociale portatrice di interessi economici o sociali alla definizione delle scelte economico-finanziarie dello Stato.

**Sezione II – Principi di bilancio**

**Art. 6 - Unità ed annualità**

1. Il totale generale delle entrate è destinato al finanziamento dell'ammontare complessivo delle spese, fatte salve le entrate che ai sensi di disposizioni di legge vigenti hanno speciale vincolo di destinazione.
2. Il bilancio fa riferimento all'esercizio finanziario di cui al successivo articolo 15.

**Art. 7 - Universalità ed integrità**

1. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio. Tutte le entrate sono iscritte al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza alcuna riduzione delle correlative entrate.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

fatte salve le entrate e spese specificatamente indicate nel Regolamento di Contabilità che hanno natura compensativa.

**Art. 8 - Gestioni fuori bilancio e funzionari delegati**

1. La legge può istituire gestioni delegate per scopi specifici e tempi limitati, operanti attraverso funzionari delegati sotto la vigilanza di un organo di controllo disciplinata da apposito decreto delegato.
2. Entro il termine previsto dalla legge di cui al comma uno, il funzionario delegato deve presentare al Congresso di Stato una relazione sulla gestione delegata. Il rendiconto delle gestioni fuori bilancio è allegato al Rendiconto Generale dello Stato o al Rendiconto dell'Ente relativo.
3. I Dirigenti e gli altri funzionari pubblici incaricati ai sensi degli articoli 48, 49, 57, 65 e 66 vengono assimilati ai funzionari delegati quando provvedono alla liquidazione ed al pagamento operando con il fondo a rendere.

**Art. 9 - Schemi di bilancio**

1. Il bilancio dello Stato è redatto secondo gli schemi e le norme tecniche e procedurali specificate dal Regolamento di Contabilità e dalle disposizioni applicative emanate dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

**Art. 10 - Uniformità delle regole contabili degli Enti  
del Settore Pubblico Allargato**

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica gli Enti del Settore Pubblico Allargato uniformano le proprie regole e prassi contabili, nel rispetto delle loro specificità gestionali, alle disposizioni attuative definite dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.
2. Le disposizioni attuative di cui al comma che precede garantiscono l'integrazione tra le diverse informazioni contabili e l'univocità della corrispondenza tra rilevazioni di contabilità finanziaria pubblicistica, economica e rilevazioni dei movimenti di tesoreria e costituiscono vincolo per gli Enti a cui sono destinate e per i soggetti che svolgono le funzioni di Tesoreria ed Esattoria anche degli Enti del Settore Pubblico Allargato.
3. La Direzione della Finanza Pubblica e la Contabilità di Stato, su parere conforme della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, definisce, raccoglie, organizza e rende pubbliche mediante pubblicazione sul portale della Pubblica Amministrazione le "corrette regole e prassi contabili" per la Contabilità dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato volte alla uniforme rilevazione ed alla massima leggibilità delle informazioni economico-finanziarie.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 11 - Specificazione delle previsioni di bilancio**

1. Ogni capitolo di entrata e spesa del bilancio deve specificamente indicare l'oggetto a cui si riferisce e l'ufficio competente alla sua gestione.

**Art. 12 - Bilancio di competenza e di cassa**

1. Il bilancio dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato è redatto in termini di competenza e di cassa.
2. Il bilancio di competenza riporta le entrate per cui il diritto ad accertare e l'impegno a pagare sorge nell'esercizio finanziario indipendentemente dal momento di effettiva riscossione o effettivo pagamento.
3. Il bilancio di cassa riporta le entrate che si prevede di riscuotere e le spese che si prevede di pagare nell'esercizio finanziario indipendentemente dall'esercizio di competenza in cui è nato il diritto a riscuotere e l'impegno a pagare separatamente in conto competenza ed in conto residui.
4. I Regolamenti di Contabilità degli Enti del Settore Pubblico Allargato e le loro prassi contabili si conformano ai principi della presente legge.

**Art. 13 - Equilibrio del bilancio di competenza e di cassa**

1. Il totale delle spese di competenza che si prevede di impegnare deve essere pari al totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio ivi compreso l'avanzo o disavanzo di competenza previsto ed autorizzato in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
2. Il totale delle spese sia di competenza che in conto residui che si prevede di pagare nell'esercizio deve essere pari al totale delle entrate sia in conto competenza che in conto residui che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio compreso l'aumento del debito pubblico previsto ed autorizzato ed il rimborso del debito pubblico previsto.
3. Sono ricomprese tra le entrate quelle derivanti da accensione di mutui a pareggio, finanziamenti a breve termine ed anticipazioni di tesoreria autorizzati con legge di bilancio o da specifiche leggi.

**Art. 14 - Determinazione del risultato di competenza dell'esercizio.**

**Destinazione dell'avanzo e disavanzo**

1. Il risultato consuntivo dell'esercizio finanziario è determinato all'approvazione del rendiconto generale; qualora esso sia diverso da quello programmato in sede di approvazione del bilancio di previsione il maggiore avanzo o il maggiore disavanzo dell'esercizio finanziario sono inseriti quali poste nello stato di previsione dell'entrata o della spesa dell'esercizio finanziario in corso al momento dell'approvazione dell'assestamento.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

2. In sede di assestamento di bilancio il maggiore avanzo è inserito come posta dell'entrata di competenza dell'esercizio e può essere destinato all'incremento del fondo di riserva di cui all'articolo 34, al rimborso anche parziale di mutui o debiti precedentemente contratti, a spese di investimento o a spese straordinarie e non ripetitive.
3. Il maggiore disavanzo è inserito come posta di spesa obbligatoria dell'esercizio e può essere coperto attraverso la riduzione delle spese di competenza previste, l'utilizzo del fondo di riserva di cui all'articolo 34, mediante l'aumento delle entrate di competenza dell'esercizio, ovvero la contrazione di un mutuo ad aumento del debito pubblico o l'emissione di titoli del debito pubblico.

### Sezione III - Principi contabili

#### Art. 15 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario di competenza inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, oltre la quale data non è consentito effettuare accertamenti di entrate ed impegni di spesa riferiti alla competenza dell'esercizio concluso se non per i maggiori accertamenti di entrate.
2. Scaduto il termine di cui al comma che precede gli impegni di competenza dell'esercizio non ancora pagati e gli accertamenti di competenza dell'esercizio non ancora riscossi sono soggetti a verifica della Contabilità di Stato e degli Uffici Contabili degli Enti del Settore Pubblico Allargato e vanno a costituire residui passivi od attivi oppure diseconomie o economie dell'esercizio finanziario.

#### Art. 16 - Copertura finanziaria

1. Ogni legge od atto avente forza di legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi necessari alla copertura finanziaria; qualsiasi atto privo di copertura finanziaria è nullo di diritto. Il bilancio di previsione può prevedere con il fondo di intervento di cui all'articolo 35 la copertura dei provvedimenti normativi in corso di approvazione o che saranno emanati.

#### Art. 17 - Leggi di spesa pluriennali

1. Le leggi che dispongono spese pluriennali a carattere continuativo devono indicare i mezzi finanziari con cui farvi fronte nell'ambito del bilancio di previsione annuale e del bilancio di previsione pluriennale presentati per l'approvazione al Consiglio Grande e Generale e rappresentano vincolo ed impegno di spesa per i successivi bilanci.

#### Art. 18 - Autorizzazione e controllo degli atti a durata ed efficacia pluriennale



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

1. Gli atti, contratti, convenzioni ed accordi comunque denominati aventi durata ed efficacia pluriennale che comportano spese ed entrate a carico di più esercizi già previste all'interno del bilancio pluriennale sono autorizzati dal Congresso di Stato mediante approvazione del Piano Attuativo Budgettario e sottoposti al controllo di legittimità a norma dell'articolo 119.
2. Gli atti, contratti, convenzioni ed accordi ad efficacia pluriennale che superano la durata del bilancio pluriennale sono comunicati al Consiglio Grande e Generale e acquistano efficacia dopo 30 giorni da tale comunicazione se non revocati in seguito a deliberazione del Consiglio Grande e Generale senza oneri per lo Stato.
3. Gli atti di cui al primo e secondo comma, una volta legittimati, sono comunicati alla Direzione della Finanza Pubblica che provvede a registrare i relativi impegni a carico di tutti gli esercizi successivi in cui gli atti hanno validità; gli impegni così registrati vincolano i bilanci degli esercizi finanziari successivi e sono inseriti nel Bilancio Pluriennale, nei Bilanci di Previsione e nei Programmi Attuativi Budgettari degli esercizi di riferimento senza necessità di ulteriori autorizzazioni o legittimazioni.

**Art. 19 - Spese fisse e ricorrenti**

1. Al fine di garantire una tempestiva esecuzione dei pagamenti periodici delle spese fisse e ricorrenti tali spese sono iscritte nel Piano Attuativo Budgettario all'approvazione del Bilancio. Il Regolamento di Contabilità definisce le spese e le relative modalità procedurali.

**Art. 20 - Leggi di spesa che prevedono contributi  
ad enti e soggetti privati**

1. Le leggi di spesa che prevedono contributi ad enti o a soggetti privati, fissano i termini entro i quali i beneficiari sono tenuti agli adempimenti stabiliti ai fini delle concessioni ed erogazioni medesime.
2. Quando vengono violati detti termini, le revoche delle concessioni sono disposti dallo stesso organo amministrativo che le ha deliberate.

**TITOLO II PROGRAMMAZIONE E BILANCI**

**Sezione I - Programmazione**

**Art. 21 - Strumenti finanziari della programmazione**

1. Sono strumenti finanziari della programmazione: il programma economico, il bilancio di previsione annuale, il programma attuativo budgettario ed il bilancio di previsione pluriennale.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

2. La gestione degli strumenti finanziari dovrà conformarsi a criteri di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse e degli interventi, e consentire il coordinamento della finanza pubblica ed il controllo della gestione degli interventi

## Sezione II Programma economico

### Art. 22 - Programma economico

1. Il programma economico traccia le linee di politica economica e finanziaria che il Governo intende perseguire nel breve e medio termine, fissando le priorità di intervento. Il programma economico, con riferimento ai risultati dell'esercizio già concluso e all'andamento della gestione finanziaria dell'anno in corso, indica per aggregati le risorse finanziarie atte al concreto raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. Nel programma economico il Congresso di Stato fissa le priorità di intervento e definisce le linee a cui l'Amministrazione e gli Enti si devono attenere nella preparazione del progetto di Bilancio dello Stato.

### Art. 23 - Formazione del Programma Economico

1. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, avvalendosi dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, dei Dipartimenti, della Banca Centrale di San Marino, e degli Enti del Settore Pubblico Allargato e sentiti i pareri delle rappresentanze economiche, sociali e territoriali elabora la proposta di programma economico ai fini della predisposizione dei bilanci di previsione annuale e pluriennale dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato.

### Art. 24 - Presentazione del Programma Economico

1. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio presenta, entro il 31 luglio di ogni anno, al Consiglio Grande e Generale, la proposta di programma economico elaborato a norma del precedente articolo 22. La proposta è trasmessa alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

### Art. 25 - Presentazione dei Documenti di Bilancio

1. Il Congresso di Stato presenta al Consiglio Grande e Generale per ogni esercizio finanziario la proposta:
  - di assestamento del Bilancio dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio in corso entro il 31 ottobre;
  - di bilancio di previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio successivo entro il 31 ottobre;



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

- di approvazione del rendiconto generale dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per il precedente esercizio entro il 31 ottobre.

### Sezione III - Bilancio di previsione annuale

#### Art. 26 - Formazione dei bilanci

1. La Direzione della Finanza Pubblica, sulla base del programma economico, nonché dalle indicazioni ricevute dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, predispone entro il 30 settembre di ogni anno i progetti del bilancio di previsione annuale e del bilancio di previsione pluriennale.

#### Art. 27 - Informazione e partecipazione

1. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, espletati gli adempimenti di cui agli articoli 23, 24 e 26, presenta ed illustra il programma economico ed i progetti di bilancio alle rappresentanze delle Giunte di Castello e delle categorie economico-sociali.

#### Art. 28 - Presentazione ed approvazione

1. I progetti dei bilanci, corredati dei pareri acquisiti ai sensi degli articoli precedenti, sono adottati dal Congresso di Stato e successivamente trasmessi al Consiglio Grande e Generale dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio entro il 31 ottobre, unitamente al progetto della legge di bilancio ed ai progetti dei bilanci di previsione degli Enti del Settore Pubblico Allargato.
2. I bilanci sono approvati con legge di bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 29 - Struttura del bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa

1. Il bilancio di previsione annuale è formulato in termini di competenza e di cassa e composto da:
  - a) stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa;
  - b) stato di previsione delle spese di competenza e di cassa;
  - c) quadro riepilogativo per tutti i livelli di entrata di competenza e di cassa;
  - d) quadro riepilogativo per tutti i livelli di spesa di competenza e di cassa.
2. Le previsioni di spesa di competenza di cui alla precedente lettera b) costituiscono limite per le autorizzazioni ad impegnare.
3. Il bilancio di previsione annuale di competenza è elaborato in correlazione con il bilancio di previsione pluriennale di cui alla successiva sezione IV e gli stanziamenti devono coincidere con quelli del primo anno del bilancio pluriennale.
4. Le previsioni di spesa di cassa di cui alla precedente lettera b) costituiscono limite per le autorizzazioni a pagare.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Obierelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 30 - Classificazione delle entrate**

1. Le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato abbia il diritto di riscuotere ripartite in:
  - titoli, a seconda che siano tributarie, extratributarie o che provengano dall'alienazione dei beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di mutui o dalle partite di giro;
  - categorie, secondo la natura dei cespiti;
  - sezioni, secondo l'analisi funzionale;
  - rubriche, secondo l'ufficio o il servizio cui è affidato l'accertamento;
  - capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

**Art. 31 - Classificazione delle spese**

1. Le spese dello Stato, comprendono tutte quelle che debbono effettuarsi a norma di leggi o decreti e le spese comunque necessarie per il normale funzionamento dei servizi pubblici e sono ripartite in:
  - titoli, a seconda che siano spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di mutui o partite di giro;
  - sezioni, in base all'analisi funzionale
  - rubriche, in base all'ufficio o al servizio che amministra le spese;
  - categorie, secondo l'analisi economica;
  - capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

**Art. 32 - Aggregazione funzionale delle voci di bilancio**

1. La classificazione del bilancio di previsione annuale, così come disciplinata dagli articoli 30 e 31, è rielaborata per livelli di aggregazione in base a significative tipologie di entrata e di spesa, per consentire una visione immediata delle linee di politica economica e finanziaria contenute nel bilancio stesso.

**Art. 33 - Stanziamenti di spese di competenza e di cassa**

1. Gli stanziamenti di competenza sono iscritti in bilancio in misura corrispondente alle necessità dello svolgimento delle attività ed agli interventi previsti da leggi e norme in vigore nonché da atti e contratti legittimamente assunti.
2. Gli stanziamenti di cassa sono iscritti in bilancio in misura corrispondente alle uscite monetarie che si prevede di dover sostenere effettivamente nell'esercizio in riferimento sia alla competenza che ai residui.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Orselli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 34 - Fondo di riserva**

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza è iscritto a tutela dell'equilibrio finanziario di competenza un fondo di riserva la cui entità è determinata in sede di approvazione della legge di bilancio finalizzato a coprire spese obbligatorie od impreviste rispetto alle previsioni di bilancio.
2. Il fondo di riserva è utilizzato ad incremento della previsione dei capitoli di spesa previsti in bilancio o attraverso l'istituzione di nuovi capitoli appositi.
3. L'impiego del fondo è disposto con delibera del Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato alle Finanze ed al Bilancio ed è comunicato alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ed al Consiglio Grande e Generale in occasione della prima variazione di bilancio utile o dell'assestamento generale o in sede di rendiconto generale.

**Art. 35 - Fondo di intervento per nuovi provvedimenti**

1. Nel bilancio di previsione può essere iscritto un fondo di intervento per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione o che si prevede saranno perfezionati nel corso dell'esercizio.
2. Le somme disponibili nel fondo di intervento e non utilizzate possono essere trasferite nel fondo di riserva. I trasferimenti sono disposti in caso di necessità dal Congresso di Stato e comunicati alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica e al Consiglio Grande e Generale in occasione della prima variazione di bilancio o dell'assestamento generale o in sede di rendiconto generale.

**Art. 36 - Fondo di salvaguardia di cassa e interventi  
straordinari a salvaguardia della liquidità**

1. Nello stato di previsione di spesa del bilancio di cassa del Dipartimento Finanze, a tutela dell'equilibrio finanziario di cassa del bilancio è inserito un fondo di salvaguardia di cassa la cui entità è determinata in sede di approvazione della legge di bilancio corrispondente ad una quota delle spese non obbligatorie complessivamente previste.
2. Il fondo di salvaguardia di cassa è costituito riducendo la disponibilità di cassa del bilancio in modo non necessariamente proporzionale tra i diversi capitoli. Il fondo è progressivamente liberato con delibera del Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, in seguito alla periodica verifica dell'andamento della riscossione delle entrate coerente con la previsione del Bilancio.
3. In casi di necessità ed urgenza, ad ulteriore salvaguardia dell'equilibrio finanziario, il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio è delegato ad assumere, sentito il parere del Direttore della Finanza Pubblica le misure più opportune per l'ottimale allocazione delle risorse finanziarie, anche mediante sospensione temporanea dei nuovi impegni di spesa e delle ordinazioni di



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

pagamento di spese non obbligatorie. Di tale provvedimento è data comunicazione nella prima seduta utile al Congresso di Stato, alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ed al Consiglio Grande e Generale.

**Art. 37 - Variazioni di bilancio**

1. In caso di necessità, di norma nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, può sottoporre al Consiglio Grande e Generale un apposito progetto di legge di variazione al bilancio di previsione annuale.
2. Nella seduta successiva all'approvazione della variazione di bilancio il Congresso di Stato provvede al conseguente adeguamento del Programma Attuativo Budgettario di cui all'articolo.

**Art. 38 - Adeguamento del bilancio alla gestione del personale  
e trasferimenti di fondi tra capitoli**


1. Al fine di razionalizzare la gestione amministrativo - contabile dei capitoli di spesa relativi a stipendi e assegni al personale in attività, ad oneri retributivi degli organi istituzionali e del personale collocato a riposo, il Congresso di Stato su proposta degli Uffici Competenti può disporre, nel corso dell'esercizio finanziario, trasferimenti di fondi fra i medesimi capitoli, in relazione al fabbisogno di spesa effettivo ed alla movimentazione del personale dipendente fra le diverse Unità Organizzative.
2. Inoltre, in caso di necessità ed urgenza ed indifferibilità della spesa, il Congresso di Stato, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, su proposta dei Dirigenti competenti e del Direttore di Dipartimento, previo parere vincolante della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, può disporre trasferimenti di fondi fra capitoli appartenenti ad uno stesso titolo di spesa ed al medesimo Dipartimento anche in assenza di apposita variazione di bilancio.
3. Il Congresso di Stato è autorizzato ad apportare, con proprie deliberazioni, le necessarie variazioni ai capitoli di spesa in partite di giro in stretta correlazione con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi degli accertamenti stessi.
4. I trasferimenti di fondi di cui ai commi precedenti non devono compromettere l'equilibrio del bilancio e sono inseriti per la definitiva approvazione del Consiglio Grande e Generale nella prima variazione di bilancio successiva o nell'assestamento di bilancio o nel rendiconto generale.
5. Il Congresso di Stato, nella stessa seduta in cui approva le variazioni al bilancio di previsione di cui ai primi tre commi del presente articolo, adegua se necessario il Piano Attuativo Budgettario alle relative variazioni.

**Art. 39 - Assestamento di bilancio**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Regni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato alle Finanze ed al Bilancio presenta il progetto di assestamento delle previsioni di bilancio in termini di competenza e di cassa, sulla base della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di progetto di rendiconto generale dell'esercizio finanziario concluso il 31 dicembre precedente, considerato l'eventuale avanzo o disavanzo presunto dell'esercizio e l'andamento dell'esercizio in corso.
2. Nell'assestamento di bilancio sono proposte variazioni delle previsioni di spesa e delle previsioni di entrata necessarie per mantenere l'equilibrio della gestione dell'esercizio in termini di competenza e cassa, oltre a tutte le variazioni necessarie per adeguare le previsioni di bilancio all'effettivo svolgersi della gestione dell'esercizio in corso.
3. Nella seduta successiva all'approvazione dell'assestamento di bilancio il Congresso di Stato, se necessario, adegua il Programma Attuativo Budgettario all'assestamento stesso.

**Art. 40 - Saldi di bilancio di competenza e di cassa**

1. Nel quadro generale riassuntivo delle operazioni di bilancio sono indicati separatamente:
  - il saldo delle operazioni correnti di competenza, pari alla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie di competenza, ed il totale delle spese correnti di competenza;
  - il saldo netto da finanziare, pari alla differenza tra il totale delle riscossioni delle entrate previste e il totale delle uscite finali di cui è previsto il pagamento.

**Art. 41 - Donazioni, contributi, sponsorizzazioni  
ed altre entrate con vincolo di destinazione**

1. Qualora in corso d'esercizio si verificano nuove entrate, sotto forma di contributi, sponsorizzazioni, donazioni od altre entrate, comunque denominate, attraverso operazioni con vincolo di destinazione al finanziamento di progetti o di interventi specifici ritenuti di pubblico interesse, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, ha facoltà di adeguare, anche mediante la istituzione di appositi capitoli di bilancio, gli stanziamenti di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.
2. Dell'atto di cui al comma che precede è data comunicazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ed è richiesta la formalizzazione, in sede di presentazione del progetto di variazione al bilancio di previsione o in sede di assestamento o di rendiconto generale.

**Art. 42 - Impegni ed atti dello Stato a valore economico  
senza previsione di specifiche entrate od uscite**

1. Gli accordi e gli atti, anche di natura transattiva, sotto qualsiasi forma che comportano rinuncia a future entrate per lo Stato od impegni economici di qualsiasi tipo senza il determinarsi di



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

entrate ed uscite specifiche sono riportati in allegato al Rendiconto Generale dell'esercizio in cui sono stipulati.

7. Gli accordi e gli atti di cui al comma che precede sono proposti dall'Ufficio competente e deliberati dal Congresso di Stato su parere vincolante della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica che valuta la tutela dell'interesse pubblico e la congruità degli impegni o delle rinunce dello Stato rispetto alla prestazione della controparte.
3. Il Congresso di Stato può autorizzare la stipula dell'accordo anche assumendosene la responsabilità a norma del successivo articolo 128.

**Art. 43 - Esercizio provvisorio**

1. L'esercizio provvisorio del bilancio, qualora risulti impossibile rispettare i termini di cui al precedente articolo 28, può essere autorizzato solo con apposito provvedimento legislativo del Consiglio Grande e Generale e non può in ogni caso protrarsi per un periodo superiore a sei mesi.
2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio di previsione approvato, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionabili in dodicesimi.
3. Durante l'esercizio provvisorio operano le deleghe di responsabilità dell'ultimo piano attuativo budgettario approvato rapportate in dodicesimi.

**Art. 44 - Accensione di mutui e prestiti**

1. L'accensione di mutui o la emissione di prestiti a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese e delle entrate previste a bilancio nel corso dell'esercizio di competenza può essere autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio di previsione, con le leggi di variazione allo stesso, con la legge di approvazione dell'assestamento o con la legge di approvazione del rendiconto generale.
2. Le singole operazioni e le relative condizioni finanziarie e normative sono deliberate, sentito il parere consultivo del Direttore della Finanza Pubblica e del Direttore della Banca Centrale di San Marino con delibera del Congresso di Stato, il quale è tenuto a darne comunicazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ed al Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile. E' altresì possibile acquisire finanziamenti a medio e lungo termine in applicazione di apposite leggi di spesa.

**Art. 45 - Anticipazioni ordinarie di tesoreria  
e straordinarie anticipazioni di cassa**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omicelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETARIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

1. Il bilancio di previsione redatto in termini di cassa può prevedere entrate per anticipazioni di tesoreria e uscite per le relative restituzioni.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma che precede, per sopperire a momentanee deficienze di cassa, il Congresso di Stato, sentito il parere della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, può deliberare anticipazioni di cassa a breve termine, entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio di previsione e successive variazioni. Di tali atti deve essere data comunicazione al Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile.
3. Il Congresso di Stato, sentito il parere obbligatorio della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, con propria delibera può autorizzare forme di finanziamento, mediante anticipazioni di tesoreria o linee di credito bancarie, per far fronte all'immediato pagamento degli oneri eventualmente posti a carico dell'Ecc.ma Camera derivanti da sentenze giudiziarie rese esecutive o per impegni legislativi o convenzionali inderogabili.
4. L'operazione è formalizzata in sede di variazione al bilancio, di assestamento o di rendiconto generale

**Art. 46 - Garanzie ed esposizioni finanziarie dello Stato**

1. In allegato al rendiconto generale dello Stato sono elencate le garanzie ed esposizioni finanziarie dello Stato e gli accordi vigenti regolati dall'articolo 42.

**Art. 47 - Autonomia di bilancio della Reggenza  
e del Consiglio Grande e Generale**

1. La Reggenza ed il Consiglio Grande e Generale per tramite dell'Ufficio di Presidenza dispongono ciascuno di un bilancio autonomo, con autonomia di gestione secondo quanto previsto da appositi regolamenti interni, per le spese correnti di puro funzionamento, escluse quelle per il personale di servizio.
2. Alla scadenza di ogni mandato della Reggenza e al termine di ogni esercizio finanziario per il Consiglio Grande e Generale una copia del rendiconto della gestione del Fondo Autonomo viene inviata alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.
3. A chiusura di ogni esercizio l'eventuale avanzo è trasferito sul bilancio dello Stato.

**Sezione IV - Programma Attuativo Budgettario**

**Art. 48 - Programma Attuativo Budgettario**

1. Il Congresso di Stato entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, approva il Programma Attuativo Budgettario predisposto dalla Direzione della Finanza Pubblica di concerto con la Direzione Generale della Funzione Pubblica sentito il Consiglio di Direzione sulla base delle



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

direttive della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, in attuazione del Bilancio di Previsione.

2. Il Programma Attuativo Budgettario è adeguato se necessario dal Congresso di Stato a seguito delle variazioni di bilancio.
3. Il Programma Attuativo Budgettario specifica e dettaglia ove necessario i capitoli del Bilancio di Previsione e costituisce autorizzazione generale ai Dirigenti e Responsabili delle Unità Operative o aree organizzative ad accertare ed impegnare, incassare e pagare le voci in esso inserite ed assegnate alle corrispondenti strutture organizzative; lo stesso Piano Attuativo Budgettario è integrato con il Piano degli Approvvigionamenti dello Stato.
4. Con il Programma Attuativo Budgettario il Congresso di Stato identifica capitoli o quote da riservare alla propria successiva autorizzazione o a quella di un Segretario di Stato delegato prima di affidarne la gestione contabile ai Dirigenti.
5. Il Congresso di Stato può in ogni momento con proprio atto nell'ambito del Bilancio vigente modificare il Programma Attuativo Budgettario variando la destinazione di somme o il Dirigente Responsabile dell'attuazione fatti salvi i provvedimenti aventi efficacia esterna già adottati.
6. Il potere di cui al comma che precede non può essere esercitato nel periodo di ordinaria amministrazione di cui all'articolo 21 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 in relazione agli atti in esso previsti, fatto salvo il disposto dell'articolo 22 della medesima legge.

**Art. 49 - Contenuto del Programma Attuativo Budgettario  
e suo controllo**

1. Il Programma Attuativo Budgettario definisce per ogni Unità Operativa od area organizzativa attività da svolgere, obiettivi monetari e non monetari ed indicatori di risultato da raggiungere a cura del Dirigente o Responsabile nel periodo di riferimento.
2. La Direzione Generale della Funzione Pubblica controlla periodicamente attraverso la Direzione Pianificazione e Controllo, l'attuazione del Programma Attuativo Budgettario presentando al Congresso di Stato al termine dell'esercizio una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi motivando gli eventuali scostamenti.

**Art. 50 - Attuazione del Piano Attuativo Budgettario**

1. I dirigenti responsabili dell'attuazione del Piano Attuativo Budgettario provvedono con propri atti, che sottoscrivono attestandone la conformità a legge.

**Sezione V - Bilancio di previsione pluriennale**

**Art. 51 - Bilancio di previsione pluriennale**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Regni - Contrada Omereoli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882.661  
F +378 (0549) 882.244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

1. Il bilancio di previsione pluriennale copre un periodo di tre anni. Il bilancio di previsione pluriennale è redatto in termini di competenza ed è aggiornato annualmente in sede di formazione del bilancio di previsione annuale, in considerazione dello stato di attuazione dei programmi in corso, sulla base degli impegni contrattuali assunti e degli impegni derivanti dalle leggi pluriennali di spesa. Il bilancio di previsione pluriennale è approvato con legge di bilancio, unitamente al bilancio di previsione annuale nei modi e nei termini di cui all'articolo 28.

**Art. 52 - Caratteri ed effetti del bilancio di previsione pluriennale**

1. Il bilancio di previsione pluriennale evidenzia la pianificazione di risorse e di interventi riferiti al periodo considerato sulla base delle linee programmatiche contenute nel programma economico, di impegni derivanti dall'applicazione di leggi e norme in vigore nonché su ipotesi di eventuali nuove leggi; costituisce autorizzazione all'assunzione di impegni a carico dei futuri bilanci, per le sole spese a carattere pluriennale già approvate sulla base di leggi, contratti, atti amministrativi e giudiziari.

**Art. 53 - Struttura del bilancio di previsione pluriennale**

1. Il bilancio di previsione pluriennale è costituito dal quadro riassuntivo delle entrate e delle spese oggetto di programmazione pluriennale e dalle connessioni specifiche con i programmi ed i progetti di cui agli articoli che precedono. Il bilancio di previsione pluriennale è configurato per aggregati economico - funzionali e segue la classificazione stabilita per il bilancio di previsione annuale.

**Sezione VI - Legge e relazione di bilancio**

**Art. 54 - Legge di bilancio e relative norme di attuazione**

1. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, su delega del Congresso di Stato, presenta, entro il 31 ottobre di ogni anno, il progetto di legge di approvazione dei bilanci di previsione annuale e di previsione pluriennale dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato.
2. La legge indica i mezzi atti al conseguimento degli obiettivi di politica economica e di bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento.
3. La stessa legge può prevedere modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative che comportano effetti sul bilancio dello Stato e sui bilanci degli Enti del Settore Pubblico Allargato, tanto nel settore di spesa quanto in quello di entrata; contiene le disposizioni in materia finanziaria e contabile strettamente inerenti alla gestione del bilancio di previsione annuale ed ogni altra disposizione ritenuta necessaria ad assicurare l'operatività del bilancio.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Regni - Contrada Damerelli, 91 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661  
F - 378 (0549) 882 249



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 55 - Relazione previsionale e programmatica**

1. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, su delega del Congresso di Stato, presenta al Consiglio Grande e Generale, unitamente ai bilanci di previsione di competenza e di cassa, corredati da una relazione tecnico - contabile, una relazione politico - programmatica comprendente l'illustrazione delle linee di politica economica e sociale sulla base anche del programma economico. La relazione tecnica di cui sopra contiene in particolare:

- a) l'illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio annuale di competenza e cassa con la dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente;
- b) la valutazione per la parte entrata delle risorse finanziarie in termini di competenza e di cassa e delle relative fonti di finanziamento e l'analisi per la parte spesa dei programmi annuali e pluriennali;
- c) il quadro economico consolidato e le previsioni a medio termine.

**TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO**

**Sezione I - Gestione delle entrate**

**Art. 56 - Fasi dell'entrata**

1. Tutte le entrate dello Stato sono oggetto di accertamento, riscossione e versamento.
2. Le entrate si considerano accertate quando sorge il diritto al credito per l'Amministrazione la quale, dopo aver individuato la ragione del credito, il suo ammontare ed il debitore, provvede ad iscrivere il relativo importo quale competenza dell'esercizio finanziario nel corso del quale il credito è sorto.
3. Il credito che divenga esigibile in un esercizio finanziario successivo a quello in cui è sorto è iscritto nel bilancio di competenza dell'esercizio in cui sorge e nel bilancio di cassa dell'esercizio in cui giunge ad esigibilità e se ne prevede la riscossione.
4. Le entrate si considerano riscosse quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo tramite il Servizio di Tesoreria o i soggetti espressamente delegati alla riscossione di somme.
5. Le entrate si considerano versate nel momento in cui il relativo ammontare è acquisito con emissione di apposito ordine d'incasso disponibile presso il Servizio di Tesoreria.

**Art. 57 - Riscossione diretta con delega a funzionari**

1. Il Congresso di Stato, con delibera delega funzionari dello Stato a riscuotere entrate di



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

competenza con le modalità stabilite in ciascun atto di delega e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità.

2. Le somme riscosse sono versate in appositi conti correnti bancari intestati all'Ecc.ma Camera. Le riscossioni di somme in valuta estera sono versate presso il Servizio di Tesoreria a cura di funzionari espressamente delegati dal Congresso di Stato.

**Art. 58 - Rendiconti dei funzionari delegati alle entrate**

1. I funzionari delegati alle entrate hanno l'obbligo di presentare, alle scadenze prefissate dall'apposito Regolamento di Contabilità e quando richiesto dagli organi di controllo della finanza pubblica, un rendiconto relativo alle somme riscosse e versate corredato della documentazione giustificativa degli incassi avvenuti.

**Sezione II - Gestione delle spese**

**Art. 59 - Fasi della spesa**

1. Le spese sono oggetto di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.

**Art. 60 - Impegno di spesa**

1. L'impegno di spesa è riferito all'esercizio di competenza e costituisce vincolo entro i limiti dello stanziamento disponibile nell'ambito dell'apposito capitolo di spesa. Le spese si considerano impegnate nel momento in cui vengono autorizzate dall'organo competente in esecuzione di atti di natura legislativa, amministrativa, contrattuale o giudiziale.
2. Il Congresso di Stato è l'organo competente ad assumere impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio di previsione annuale, fatta salva l'autorizzazione generale operata dal Programma Attuativo Budgettario di cui al comma successivo e la possibilità di deleghe di cui all'articolo 65.
3. L'approvazione del Programma Attuativo Budgettario rappresenta autorizzazione generale e mandato del Congresso di Stato ai Dirigenti ed ai Responsabili ad impegnare per tutte le voci contenute.
4. Sono comprese nel programma attuativo, che le autorizza, le spese pluriennali, quelle aventi natura fissa e ricorrente a scadenza predeterminata o quelle obbligatorie ed indilazionabili.

**Art. 61 - Esecutività dell'atto di spesa**

1. L'atto di spesa diviene esecutivo con la sottoscrizione del Dirigente responsabile, ovvero con l'apposizione del visto di legittimità di cui all'articolo 119 o negli altri casi in cui la legittimità sia previsto in disposizioni di legge speciale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Damerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 62 - Liquidazione delle spese**

1. Le spese si considerano liquidate nel momento in cui sono accertati la ragione del credito, l'identità del creditore e l'ammontare esatto del debito nei limiti dell'impegno assunto, sulla base di idonea documentazione atta a comprovare il diritto acquisito dal creditore.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione all'atto di spesa dopo aver effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o della prestazione e la rispondenza della stessa alle condizioni ed ai termini pattuiti.
3. L'atto di liquidazione è emesso e sottoscritto dal responsabile dell'ufficio competente ed è trasmesso, nei casi previsti con l'unita documentazione giustificativa, alla Contabilità di Stato per la verifica della regolarità contabile, amministrativa e fiscale della liquidazione stessa.

**Art. 63 - Verifica della liquidazione**

1. La verifica della correttezza amministrativo - contabile della liquidazione di spesa compete al Dirigente che la sottoscrive anche per le liquidazioni sottoposte a controllo successivo.

**Art. 64 - Ordinazione di pagamento**

1. L'ordine di pagamento consiste nella disposizione impartita dalla Contabilità di Stato o da altri Uffici ordinanti al Servizio di Tesoreria di provvedere al pagamento delle spese. L'ordine di pagamento è riferito ad un solo atto di liquidazione.
2. La Contabilità di Stato o gli Uffici ordinanti emettono l'ordine di pagamento contenente i mandati che dispongono il pagamento di uno specifico atto di liquidazione. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, redatti su apposita modulistica o attraverso procedura informatica sono numerati progressivamente.
3. Il Regolamento di Contabilità definisce le categorie di atti per cui la verifica della regolarità contabile, amministrativa e fiscale della liquidazione è operata direttamente dall'Ufficio che procede alla liquidazione e all'ordinazione di pagamento ai sensi del secondo comma. L'ordine di pagamento deve essere emesso con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.

**Art. 65 - Funzionari delegati alle spese**

1. Il Congresso di Stato può, con propria delibera, delegare funzionari ad effettuare spese di modesta entità e spese urgenti ritenute necessarie per l'espletamento dell'ordinaria attività dell'ufficio e servizio.
2. A tal fine si provvede con apertura di specifici conti correnti bancari affidati in gestione ai singoli funzionari delegati, nei limiti dell'importo fissato nell'atto di delega e con interessi bancari vincolati in favore dell'Ecc.ma Camera.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 66 - Rendiconti dei funzionari delegati alle spese**

I funzionari delegati alle spese hanno l'obbligo di presentare, alle scadenze prefissate dal Regolamento di Contabilità e quando richiesto dagli organi di controllo della finanza pubblica, un rendiconto relativo alle spese effettuate unitamente alla documentazione giustificativa delle stesse.

**Art. 67 - Comunicazione delle deleghe alla Commissione di Controllo  
della Finanza Pubblica**

Gli atti di delega di cui ai precedenti articoli 57 e 65, sono comunicati alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ed alla Direzione della Finanza Pubblica

**Sezione III - Controllo di gestione**

**Art. 68 - Sistemi di controllo di gestione**

1. Lo Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato attivano nel rispetto delle proprie specificità sistemi di controllo di gestione per programmare, guidare e controllare sistematicamente le attività della pubblica amministrazione e verificare il grado di realizzazione degli obiettivi programmati e dei servizi offerti.
2. I sistemi di controllo di gestione per ogni Dipartimento, Ente e Unità organizzativa:
  - a) definiscono specifici obiettivi da raggiungere da parte dei responsabili;
  - b) individuano indicatori per il controllo periodico del raggiungimento degli obiettivi definiti;
  - c) analizzano gli scostamenti tra risultati ed obiettivi;
  - d) informano i responsabili gestionali e gli organi di governo sullo stato di attuazione dei programmi.
3. Il Congresso di Stato, i Consigli di Amministrazione degli Enti del Settore Pubblico Allargato o gli organismi equivalenti approvano gli strumenti di programmazione e i rapporti periodici di controllo di gestione di rispettiva competenza.

**Art. 69 - Controllo di gestione nello Stato  
e negli Enti del Settore Pubblico Allargato**

1. Il Programma Attuativo Budgettario di cui all'articolo 48 e la relazione prevista di cui all'articolo 49, secondo comma, costituiscono parametro di riferimento del sistema di controllo di gestione dello Stato opportunamente integrato nel sistema delle procedure di bilancio e organizzato dalla Direzione Pianificazione e Controllo della Direzione Generale della Funzione Pubblica.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Bogli - Contrada Omerelli, 21 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

2. Le Direzioni degli Enti del Settore Pubblico Allargato organizzano sistemi di controllo che consentano il monitoraggio della gestione e del raggiungimento dei risultati programmati anche in relazione all'articolazione degli obiettivi dei contratti di servizio di cui all'articolo 3.
3. La Direzione Pianificazione e Controllo della Direzione Generale della Funzione Pubblica verifica periodicamente l'adempimento dei Contratti di Servizio di cui all'articolo 3 e supporta le Segreterie di Stato competenti nel controllo della loro attuazione.

## TITOLO IV - RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

### Sezione I - Disposizioni generali

#### Art. 70 - Risultati della gestione

1. Il rendiconto generale riassume e dimostra i risultati finali della gestione del bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario è composto dai seguenti documenti:
  - a) il conto finanziario redatto per competenza e per cassa;
  - b) il conto dei residui dell'esercizio;
3. Il collegamento tra il conto finanziario e le altre componenti del rendiconto è reso possibile da appositi dispositivi di raccordo previsti nei successivi articoli.
4. Al Rendiconto Generale dello Stato è allegato l'elenco degli impegni ed atti dello Stato di cui all'art. 42 conclusi nell'esercizio.

#### Art. 71 - Elaborazione e presentazione del Rendiconto Generale dello Stato

1. Entro il 31 agosto di ogni anno la Contabilità di Stato predispose il progetto di Rendiconto Generale dello Stato relativo all'esercizio finanziario concluso.
2. Il progetto di rendiconto, redatto in conformità all'articolo che precede e corredato da una relazione della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, è presentato al Consiglio Grande e Generale a cura del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio entro il successivo 31 ottobre di ogni anno.

#### Art. 72 - Presentazione dei rendiconti e dei bilanci consuntivi degli Enti del Settore Pubblico Allargato

1. Gli Enti del Settore Pubblico Allargato entro il 30 aprile di ogni anno trasmettono alla Segreteria per le Finanze ed il Bilancio e alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica i rendiconti e i bilanci consuntivi della loro gestione.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 73 - Relazione tecnico-contabile al rendiconto, bilancio economico patrimoniale e conto consolidato**

1. Entro il 20 ottobre di ogni anno la Contabilità di Stato predispone una relazione tecnico-contabile nella quale è contenuta l'illustrazione dei quadri generali riassuntivi riferiti al consuntivo finanziario e al bilancio economico - patrimoniale dello Stato, con la dimostrazione delle variazioni avvenute rispetto alle previsioni di competenza e di cassa ed il bilancio economico patrimoniale dello Stato.
2. Il conto consolidato economico-patrimoniale o finanziario di cui agli articoli 112 e 113 è predisposto dalla Contabilità di Stato entro il 31 ottobre di ogni anno.

**Art. 74 - Approvazione**

1. Il rendiconto Generale dello Stato, il Bilancio Economico Patrimoniale e i Rendiconti degli Enti del Settore Pubblico Allargato sono approvati dal Consiglio Grande e Generale entro il 31 dicembre di ogni anno e determinano, nei casi previsti, gli effetti dell'articolo 14.

**Sezione II - Conto finanziario**

**Art. 75 - Formazione del conto finanziario**

1. Al termine dell'esercizio finanziario e comunque entro il 31 agosto di ogni anno, la Contabilità di Stato provvede alla definizione di tutti i dati relativi all'esercizio concluso ai fini dell'approntamento del progetto di conto finanziario.

**Art. 76 - Elementi del conto finanziario di competenza e cassa**

1. Il conto finanziario, in corrispondenza alla classificazione del bilancio di previsione annuale, evidenzia:
  - a) in termini di competenza, le entrate dell'anno stanziato ed accertate o rinviate a residuo e le spese dell'anno stanziato ed impegnate o rinviate a residuo;
  - b) in termini di cassa, le entrate previste ed incassate e le spese previste e pagate in conto competenza e in conto residui;
  - c) in termini di competenza, le minori entrate accertate e le economie di spesa rispetto agli stanziamenti previsti;
  - d) in termini di cassa, le minori entrate riscosse e le minori uscite rispetto alle previsioni;
  - e) l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi derivanti dalla gestione di competenza separatamente da quelli derivanti dagli esercizi finanziari precedenti.Nessuna voce afferente ai residui può essere imputata in conto competenza e viceversa.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Dimerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T + 378 (0549) 882 661  
F + 378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Sezione III - Conto dei residui**

**Art. 77 - Definizione di residui attivi e passivi**

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate, non pagate entro la chiusura dell'esercizio finanziario per le quali l'Amministrazione Pubblica abbia assunto un'obbligazione verso terzi.

**Art. 78 - Registrazione dei residui tributari**

1. La registrazione a bilancio dei residui attivi e passivi relativi alle categorie imposte dirette ed imposte diverse sulle merci importate è disposta dalla Contabilità di Stato sulla base di una attestazione del Dirigente dell'Ufficio Tributario che ne dichiara l'esistenza e il loro ammontare determinato prudenzialmente.
2. L'elenco dei residui attivi e passivi di cui al comma che precede è trasmesso dall'Ufficio Tributario alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, unitamente ad una Relazione riportante i criteri della loro determinazione.

**Art. 79 - Accertamento dei residui**

1. La Contabilità di Stato provvede, in occasione della redazione del conto finanziario, alla revisione dei residui attivi e passivi, verificandone la giuridica esistenza e le condizioni del loro mantenimento fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente.
2. I residui passivi non possono essere oggetto di maggiori accertamenti.
3. Le risorse di entrata iscritte in competenza e non accertate costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
4. Gli impegni di spesa per i quali non si verificano le ragioni del loro totale o parziale mantenimento, a causa della mancata assunzione da parte dell'Amministrazione Pubblica di alcuna documentata obbligazione di spesa nei confronti di terzi, decadono e costituiscono economie di spesa.
5. I minori residui attivi ed i minori residui passivi concorrono a determinare il risultato di competenza dell'esercizio.
6. I minori incassi ed i minori pagamenti in conto residui concorrono a determinare il risultato di cassa dell'esercizio.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 80 - Redazione e presentazione del conto dei residui**

1. Il conto dei residui attivi e passivi è elaborato entro il 31 agosto di ogni anno a cura della Contabilità di Stato.
2. I residui attivi e passivi accesi sui rispettivi capitoli seguono la classificazione del bilancio di previsione annuale.
3. La loro utilizzazione ai fini delle riscossioni e dei pagamenti è consentita sin dall'inizio del nuovo esercizio.

**Art. 81 - Perenzione dei residui attivi**

1. I residui attivi non oggetto di riscossione entro il terzo esercizio successivo alla loro iscrizione si intendono perenti agli effetti amministrativi.
2. L'eventuale riscossione di somme relative a residui dichiarati perenti è imputata sul capitolo di bilancio pertinente in conto competenza dell'anno in cui si verifica.
3. A richiesta dell'Ufficio competente, la Contabilità di Stato, verificati i presupposti di legge, ha facoltà di autorizzare il mantenimento in bilancio di residui attivi riferiti ad entrate per le quali vi sia necessità di superare il limite previsto al comma uno; di tali provvedimenti è data comunicazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

**Art. 82 - Inesigibilità dei residui attivi**

1. I residui attivi possono essere riconosciuti inesigibili o insussistenti e cancellati dal conto dei residui e dallo stato patrimoniale.
2. La cancellazione definitiva dei residui attivi inesigibili dallo stato patrimoniale è disposta con delibera del Congresso di Stato, su proposta motivata dell'Ufficio competente, sentito il parere della Contabilità di Stato e della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

**Art. 83 - Perenzione dei residui di spese correnti e in conto capitale**

1. I residui relativi a spese fisse correnti, a spese per lavori, forniture e servizi non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati iscritti si intendono perenti agli effetti amministrativi.
2. I residui relativi a spese in conto capitale per le quali lo Stato abbia assunto obbligo di pagare in forza di contratto per l'esecuzione di opere o di forniture eseguiti, possono essere mantenuti in bilancio fino al quinto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la loro iscrizione.
3. A richiesta dell'Ufficio competente, la Contabilità di Stato, verificati i presupposti di legge, ha facoltà di autorizzare il mantenimento in bilancio di residui passivi riferiti ad uscite per le quali vi sia necessità di superare il limite previsto al primo comma; di tali provvedimenti è data comunicazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 84 - Svalutazione dei residui attivi**

1. Per la somma corrispondente al totale dei residui attivi classificati dagli uffici competenti di dubbia e difficile esazione in sede di rendiconto generale è accantonata nel consuntivo finanziario oltre che nel conto economico una posta di uscita a titolo di svalutazione corrispondente alla somma che si ritiene di non poter riscuotere. Il quadro riassuntivo dei residui svalutati è allegato alla Relazione Tecnico-contabile di cui all'articolo 73.

**Art. 85 - Riproduzione e pagamento dei residui eliminati per perenzione**

1. Le somme occorrenti al pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, avanzata entro dieci anni dalla data di insorgenza del credito, sono reperite nel bilancio di competenza dell'anno mediante utilizzo del fondo di riserva.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Sezione IV -Conto economico -patrimoniale**

**Art. 86 - Elaborazione del conto economico -patrimoniale**

1. Entro il 20 ottobre di ogni anno la Contabilità di Stato provvede alla redazione di un elaborato contenente le risultanze economiche e patrimoniali relative alla gestione del precedente esercizio finanziario.

**Art. 87 - Il conto economico -patrimoniale dello Stato**

1. Il conto economico-patrimoniale dello Stato è costituito dai seguenti schemi:
  - a) stato patrimoniale;
  - b) conto economico;
  - c) nota integrativa.

**Art. 88 - Composizione dello stato patrimoniale**

1. Lo stato patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali. Per ciascun esercizio, lo stato patrimoniale indica le consistenze in valore al principio dell'esercizio e le consistenze finali, distintamente per singole categorie di beni, crediti e debiti.
2. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

**Art. 89 - Composizione del conto economico**

1. Il conto economico contiene le componenti positive e negative, contabilizzate con criterio di competenza economica.
2. Le voci sono classificate in relazione alla loro natura economica, con l'evidenziazione dei risultati intermedi e del risultato economico finale.
3. Il conto economico evidenzia, alla fine dell'esercizio considerato, gli accertamenti e gli impegni del conto finanziario opportunamente rettificati, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui, nonché gli elementi economici non finanziari.
4. Apposite voci esprimono il raccordo con gli accertamenti e gli impegni del consuntivo finanziario e sezioni affiancate consentono il raffronto fra i valori rilevati in chiusura dell'esercizio considerato e quelli riferiti all'esercizio finanziario precedente.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 90 - Nota integrativa**

1. Al conto economico-patrimoniale è allegata la nota integrativa che riassume e dimostra:
  - a) le variazioni patrimoniali riferite alle immobilizzazioni ed a beni di qualsiasi altra natura, nonché alle voci più significative dell'attivo e del passivo, derivanti dalla gestione del bilancio e da qualsiasi altra causa;
  - b) le variazioni apportate al patrimonio netto per effetto della gestione di competenza e della gestione dei residui;
  - c) la composizione e l'analisi delle voci più significative del conto economico.

**Sezione V - Il patrimonio dello Stato**

**Art. 91- Definizione di patrimonio dello Stato**

1. Il complesso dei beni appartenenti allo Stato, nonché dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione, costituisce il patrimonio dello Stato.

**Art. 92- Classificazione dei beni dello Stato**

1. I beni dello Stato sono suddivisi in beni demaniali, in beni patrimoniali indisponibili ed in beni patrimoniali disponibili.

**Art. 93 - I beni demaniali**

1. Fanno parte dei beni demaniali, che sono inalienabili e gestiti dal Congresso di Stato, fatte salve le prerogative dei Sindaci di Governo:
  - i fiumi, le sorgenti, i torrenti ed i laghi non artificiali;e, se appartengono allo Stato:
  - le strade, le aree cimiteriali ed i luoghi di culto;
  - le avio-superfici;
  - i diritti reali spettanti allo Stato sui beni di terzi, quando i diritti medesimi siano costituiti sulla utilità di cui al presente articolo per il conseguimento di fini di pubblico interesse.
2. Il passaggio di beni demaniali al patrimonio dello Stato è disposto con legge.

**Art. 94 - I beni patrimoniali indisponibili**

1. I beni patrimoniali indisponibili sono inalienabili e non possono essere tolti dal patrimonio dello Stato.
2. Non possono inoltre essere sottratti alla loro destinazione d'uso, se non con apposita legge.
3. Fanno parte del patrimonio indisponibile, se appartengono allo Stato:
  - le foreste;



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

- gli acquedotti, i metanodotti, gli elettrodotti, le reti di telecomunicazioni;
  - gli immobili sconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico;
  - le raccolte dei musei e delle pinacoteche, nonché tutte le raccolte di rilevante interesse storico ed artistico.
4. Fanno inoltre parte del patrimonio indisponibile:
- i beni archeologici, paleontologici, paleontologici da chiunque ed in qualunque maniera ritrovati nel sottosuolo;
  - i beni o valori accantonati a patrimonio secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità.
5. Sono altresì considerati indisponibili tutti i beni con destinazione d'uso ad un pubblico servizio rivolto alla collettività, ovvero per disposizioni di legge.
6. I beni immobili patrimoniali indisponibili possono essere oggetto di valutazione economica, limitatamente ai costi sostenuti anche a titolo di interventi straordinari.
7. I criteri di valutazione da adottarsi ai sensi del precedente capoverso sono fissati da appositi decreti delegati.
8. I beni patrimoniali indisponibili dello Stato funzionali allo svolgimento dei servizi pubblici possono essere concessi ad aziende pubbliche o private esercenti servizi pubblici per il tempo dell'affidamento del servizio contro un canone periodico ordinariamente regolato nel relativo contratto di servizio.

**Art. 95 - I beni patrimoniali disponibili**

1. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre reddito costituito da frutti naturali o civili, e comunque tutti i beni non compresi ai precedenti articoli 93 e 94.

**Art. 96 - Classificazione dei beni immobili**

1. Sono beni immobili patrimoniali dello Stato:
- a) terreni e fabbricati;
  - b) gli edifici ed altre costruzioni, anche se uniti al suolo in via transitoria, e tutto ciò che in genere naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo di proprietà dell'Ecc.ma Camera.

**Art. 97 - Inventari e valutazioni dei beni immobili patrimoniali**

1. Gli inventari dei beni immobili patrimoniali devono contenere le seguenti informazioni:
- a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui sono destinati e Unità Organizzativa o Servizio a cui sono affidati;
  - b) il titolo di provenienza, la consistenza in mq. e mc., le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali, nonché l'eventuale rendita imponibile;
  - c) il valore determinato sulla base dei costi di realizzazione, ivi compresi tutti gli oneri connessi alla



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

- progettazione dell'opera nuova o ristrutturata;
  - d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
  - e) l'eventuale vincolo di destinazione;
  - f) gli eventuali redditi;
  - g) l'anno di inizio dell'utilizzo.
2. Gli immobili di riconosciuto interesse storico, archeologico ed artistico sono assoggettati a specifica inventariazione.

**Art. 98 - Classificazione dei beni mobili**

1. I beni mobili sono classificati nelle seguenti categorie:
- a) mobili ed arredi;
  - b) impianti, macchinari ed apparecchi per produzione di beni e servizi;
  - c) attrezzature d'ufficio, macchine e strumenti tecnici;
  - d) macchine elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer, i sistemi telefonici elettronici, la telefonia mobile;
  - e) automezzi in genere;
  - f) titoli, azioni, partecipazioni;
  - g) denaro, valori postali e numismatici, valute e monete estere ed altri titoli ed effetti assimilabili;
  - h) materiale bibliografico.
2. Agli effetti della compilazione degli inventari fanno inoltre parte della categoria dei beni mobili le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche e di istituti similari.

**Art. 99 - Inventari e valutazioni dei beni mobili patrimoniali**

1. Gli inventari dei beni mobili devono contenere le seguenti informazioni:
- a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
  - b) il luogo in cui si trovano e Unità Organizzativa o Servizio e centro di costo a cui sono affidati;
  - c) la quantità o il numero;
  - d) il prezzo di acquisto ovvero il valore;
  - e) l'anno di acquisizione.
2. Le operazioni di rettifica ai valori dei beni mobili, con le relative modalità procedurali, sono fissate nel Regolamento di Contabilità.

**Art. 100 - Universalità di beni**

1. I beni mobili di contenuto valore economico della medesima specie o natura possono essere inventariati quali universalità con un unico numero di inventario e rilevati ed attribuiti globalmente al servizio o centro di costo, previa specifica regolamentazione.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Art. 101 - Altri inventari**

1. Devono inoltre essere compilati e presentati gli inventari relativi a:
  - a) beni di terzi in deposito, in uso, in comodato, in leasing;
  - b) diritti reali di godimento su beni di terzi;
  - c) fidejussioni e garanzie prestate.

**Art. 102 - Inventario generale dei beni immobili e mobili patrimoniali**

1. La raccolta degli inventari dei beni mobili ed immobili, ivi compresi quelli ubicati all'estero, costituisce l'inventario generale dei beni immobili e mobili patrimoniali ed è conservata dalla Contabilità di Stato che provvede a trasmetterlo annualmente all'Unità Organizzativa o Servizio che li ha in consegna.
2. Ogni Unità Organizzativa o Servizio che abbia in consegna i beni di cui al comma che precede è tenuto a verificare e aggiornare annualmente, in base alle variazioni della loro consistenza e alle trasformazioni del loro valore, l'inventario dei beni immobili e mobili e segnalare alla Contabilità di Stato le eventuali variazioni intervenute.

**Art. 103 - Amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato**

1. I beni immobili patrimoniali dello Stato, fatte salve le prerogative dei Sindaci di Governo, sono amministrati dal Congresso di Stato tramite la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.
2. I beni immobili assegnati ad un servizio di interesse pubblico si intendono destinati ai singoli Uffici o concessi in uso agli Enti del Settore Pubblico Allargato che gestiscono i servizi in base al relativo contratto di servizio. La legge individua e disciplina l'identificazione, la condizione ed il trattamento dei beni concessi agli Enti del Settore Pubblico Allargato ed alle società esercenti servizi pubblici

**Art. 104 - Amministrazione dei beni mobili patrimoniali dello Stato**

1. Le Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione e gli Enti del Settore Pubblico Allargato provvedono all'amministrazione dei beni mobili patrimoniali di proprietà dello Stato loro assegnati ad uso proprio o dei servizi da essi gestiti. I titoli e valori facenti parte del patrimonio dello Stato sono amministrati dal Congresso di Stato per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

**Sezione VI - Servizio di Tesoreria**

**Art. 105 - Gestione del Servizio di Tesoreria**



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

1. Il Servizio di Tesoreria dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato è gestito conformemente a quanto disposto dalla Legge 3 marzo 1993 n.35 "Istituzione del Servizio di Tesoreria Unica" e successive modificazioni e con le modalità stabilite da specifiche convenzioni.

**Art. 106 - Oggetto del Servizio di Tesoreria**

1. Al Servizio di Tesoreria sono affidate le operazioni relative alla gestione finanziaria della Amministrazione Pubblica ed in particolare quelle finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle leggi in vigore, dai regolamenti contabili o da apposite convenzioni.

**Art. 107 - Composizione della cassa statale**

1. Il Servizio di Tesoreria dispone di una cassa suddivisa nel modo seguente:
  - cassa corrente, con eventuale ulteriore ripartizione fra somme libere e vincolate soggette a diversa remunerazione rivedibile periodicamente, per fare fronte alle esigenze giornaliere del Servizio di Tesoreria;
  - cassa di riserva, costituita da uno o più conti correnti, la cui gestione è soggetta a vincoli procedurali stabiliti dal Regolamento di Contabilità.

**Art. 108 - Situazioni periodiche di cassa**

1. Il Servizio di Tesoreria è tenuto a trasmettere allo Stato ed agli Enti del Settore Pubblico Allargato le relative situazioni di cassa per le dovute ed opportune verifiche.
2. Il Servizio di Tesoreria è tenuto altresì a trasmettere alla Direzione della Finanza Pubblica le situazioni di cassa dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato ed ogni altra informazione utile al coordinamento della finanza pubblica.

**Art. 109 - Il riepilogo annuale dei movimenti di cassa**

1. Il Servizio di Tesoreria, in chiusura dell'esercizio finanziario, è tenuto a trasmettere alla Contabilità di Stato ed agli Enti del Settore Pubblico Allargato il riepilogo annuale dei movimenti di cassa, accompagnato da una nota in duplice esemplare riportante i saldi del riepilogo.
2. La Contabilità di Stato e gli Uffici competenti degli Enti del Settore Pubblico Allargato, effettuato il riscontro dei saldi di cassa, restituiscono al Servizio di Tesoreria una copia del riepilogo debitamente firmata.

**Art. 110 - Deposito e custodia di titoli e valori**

1. Al Servizio di Tesoreria è demandata la custodia di titoli di proprietà dello Stato, nonché di titoli e valori depositati da privati, enti e società a titolo di cauzione, compresi i valori indisponibili



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

accantonati a patrimonio.

**Sezione VII -Conto consolidato**

**Art. 111 - Area di consolidamento**

1. Nel bilancio di consolidamento si comprendono gli Enti del Settore Pubblico Allargato individuati a sensi del primo comma dell'articolo 2.

**Art. 112 - Principi di consolidamento**

1. Il bilancio consolidato esprime la reale ed oggettiva situazione del Settore Pubblico Allargato.
2. Il consolidamento si attua sui conti finanziari secondo i criteri di cui all'articolo 113 e sui conti patrimoniali ed economici secondo i criteri di cui all'articolo 114.
3. Compatibilmente con la diversa natura giuridica i bilanci degli Enti del Settore Pubblico Allargato sono redatti con criteri uniformi di classificazione. La data di riferimento per il consolidamento è unica.

**Art. 113 - Il conto consolidato finanziario**

1. Il conto consolidato finanziario è costituito dal consolidamento dei bilanci finanziari del settore pubblico allargato attuato in sede di Bilancio Preventivo ed in sede di Rendiconto Generale attraverso l'uniforme classificazione delle voci del bilancio degli Enti del Settore Pubblico Allargato e l'evidenziazione e rettifica delle voci relative a transazioni finanziarie interne al settore pubblico allargato.
2. Il Congresso di Stato su proposta della Direzione della Finanza Pubblica definisce i criteri per il consolidamento finanziario.

**Art. 114 - Il conto consolidato economico-patrimoniale**

1. Il conto consolidato è costituito dai seguenti elementi:
  - a) stato patrimoniale;
  - b) conto economico;
  - c) nota integrativa.
2. Gli Enti del Settore Pubblico Allargato al fine dell'elaborazione del conto consolidato economico-patrimoniale utilizzano i medesimi schemi e criteri di redazione.

**Art. 115 - Contenuto del conto consolidato**

1. L'eventuale differenza di consolidamento è evidenziata fra le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale previsto al punto a) del precedente articolo.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

2. I crediti di finanziamento sono iscritti nelle immobilizzazioni distinguendo la parte a breve termine, mentre i crediti di diversa natura fanno parte dell'attivo circolante, con l'indicazione della componente a medio-lungo termine.
3. Il patrimonio netto è evidenziato separatamente dalle passività.
4. I conti d'ordine accolgono gli impegni e le garanzie del Settore Pubblico Allargato verso terzi, con esclusione di quelli inerenti ai rapporti fra gli Enti del Settore Pubblico Allargato facenti parte dell'area di consolidamento.
5. Si rimanda al Regolamento di Contabilità per quanto non previsto dal presente articolo.

**Art.116 - Nota integrativa**

1. La nota integrativa del bilancio consolidato illustra le variazioni avvenute nell'ambito dell'area di consolidamento, fornisce dati ed informazioni atti a consentire l'analisi comparativa fra l'esercizio in corso e quello precedente.
2. La nota integrativa è allegata al bilancio consolidato, completa i dati quantitativi esposti negli schemi di stato patrimoniale e conto economico di cui al precedente articolo, al fine di facilitare la lettura del bilancio.

**TITOLO V CONTROLLI**

**Sezione I -Controlli e funzioni**

**Art. 117 - Natura dei controlli**

1. I controlli relativi alla gestione del bilancio e all'attuazione di progetti e programmi di spesa sono politico-istituzionali, amministrativo-contabili e di legittimità.

**Art. 118 - Controllo politico-istituzionale**

1. Il Congresso di Stato esercita il controllo di merito sull'attuazione di progetti e programmi di spesa, nonché sui singoli interventi, principalmente attraverso il sistema di controllo di gestione al fine di verificarne l'effettiva e coerente attuazione e la rispondenza alle scelte di bilancio approvate.

**Art. 119 - Controllo di legittimità**

1. Il controllo preventivo di legittimità degli atti che hanno effetti economici, finanziari o patrimoniali verifica la loro conformità alle disposizioni legislative, alle norme di contabilità ed alla legge di bilancio.
2. E' esclusa dal controllo di legittimità ogni valutazione coinvolgente il merito, l'opportunità o la



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

convenienza dell'atto controllato

3. Il Regolamento di Contabilità definisce gli importi e la tipologia degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica o della Direzione della Finanza Pubblica; l'esito positivo del controllo preventivo di legittimità, quando previsto, è condizione di efficacia per l'atto stesso.

**Art. 120 - Controllo amministrativo-contabile**

1. Il controllo amministrativo - contabile degli atti riferiti alla gestione del bilancio verifica la corretta applicazione delle normative amministrative, contabili e fiscali.
2. Il Regolamento di Contabilità definisce gli importi e la tipologia degli atti sottoposti al controllo amministrativo-contabile da parte della Contabilità di Stato. Per tali atti il Dirigente dell'Ufficio liquidante sottoscrive la liquidazione tecnico-contabile e la Contabilità di Stato, effettuato il controllo, sottoscrive l'ordinazione di pagamento.
3. Gli atti di spesa autonomamente sottoscritti dal Dirigente di cui all'art. 64 sono trasmessi alla Contabilità di Stato per i controlli successivi secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di Contabilità.

**Art. 121- Commissione di Controllo della Finanza Pubblica**

1. La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica è composta da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta a partire dalla quarta votazione.
2. Le votazioni per la nomina possono essere ripetute anche nella stessa seduta consiliare.
3. La Commissione è composta da:
  - tre membri, di cui uno proposto dalle forze politiche di minoranza, scelti fra esperti in materie giuridiche economiche ed amministrative, con esperienza dirigenziale almeno decennale nel settore pubblico o privato ovvero iscritti da almeno un decennio all'Albo degli Avvocati o Notai o dei Dottori Commercialisti.
  - due membri di cui uno iscritto da almeno un decennio all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed uno iscritto da almeno un decennio all'Albo degli Avvocati e Notai scelti tra due terne proposte dalla Consulta Nazionale delle Libere professionisti, di cui uno con funzioni di Vice-Presidente.
4. I membri della Commissione restano in carica per un triennio, con possibilità di riconferma per un ulteriore triennio. Per lo svolgimento della loro funzione percepiscono un compenso determinato dal Consiglio Grande e Generale all'atto di nomina su proposta del Congresso di Stato.
5. L'incarico di membro della Commissione di Controllo è incompatibile con l'incarico di membro del Consiglio Grande e Generale, con incarichi dirigenziali nelle formazioni politiche rappresentate nel



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Consiglio Grande e Generale, con il rapporto di lavoro dipendente, contrattuale o convenzionale continuativo di qualsiasi natura con lo Stato e con gli Enti del Settore Pubblico Allargato.

6. Le cause di incompatibilità di cui al comma che precede ove sopraggiungano durante il mandato determinano la decadenza dall'incarico.

Il membro dichiarato decaduto o cessato dall'incarico per qualsiasi motivo, è sostituito dal Consiglio Grande e Generale entro i 60 giorni successivi.

#### Art. 122 - Funzionamento

1. La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica si riunisce validamente con la presenza di almeno tre dei suoi membri fra i quali il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente.
2. Il Presidente designa un membro, compreso se stesso, cui demanda l'istruttoria e la relazione sulla pratica; il membro relatore nella seduta deputata all'esame della pratica procede alla descrizione e, delle questioni giuridiche e contabili sottese, propone la decisione da adottare.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di dissenso il componente dissenziente può far risultare a verbale il proprio dissenso motivato.
5. Il membro che abbia interessi propri, del coniuge, di parenti in linea retta o collaterale entro il quarto grado o ed affini in linea retta o collaterale entro il secondo grado nella pratica sottoposta alla Commissione deve darne notizia agli altri membri ed astenersi dalla trattazione dello stesso atto.
6. I membri che non partecipano a più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti entro 60 giorni.
7. In caso di contestuale decadenza o cessazione dall'incarico per qualunque motivo del Presidente e del Vice Presidente, il Congresso di Stato individua in via provvisoria fra i membri rimanenti il membro con funzioni di Presidente in attesa della nomina definitiva del sostituto da parte del Consiglio Grande e Generale.
8. Sono inviate ad apposito regolamento interno le disposizioni relative alle modalità procedurali per l'espletamento delle funzioni stabilite dalla presente legge e per l'espletamento di attività istruttoria dei singoli membri nello svolgimento delle funzioni collegiali di controllo della Commissione. Copia del regolamento è trasmessa al Congresso di Stato, che ne dà comunicazione al Consiglio Grande e Generale nella sua prima seduta utile.

#### Art. 123 - Competenze

1. La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica:
  - a) esprime parere in merito alla coerenza fra le linee programmatiche adottate con il programma



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

- economico e i contenuti del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato nonché dei bilanci degli Enti del Settore Pubblico Allargato;
- b) esprime parere sul Rendiconto Generale dello Stato e sui rendiconti degli Enti del Settore Pubblico Allargato;
  - c) esprime parere su tutti gli atti riguardanti le variazioni di bilancio e sull'assestamento di cui agli articoli 37, 38 e 39 e sugli atti dello Stato di cui agli atti dello Stato di cui agli articoli 41 e 42 e negli altri casi previsti da Legge e Regolamenti.
  - d) effettua il controllo preventivo di legittimità nei casi previsti dall' articolo 124 e nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità;
  - e) svolge le funzioni relative all'accertamento della responsabilità contabile di cui all'articolo 135;
  - f) esprime il parere sulle corrette regole e prassi contabili di cui all'articolo 10;
  - g) verifica la copertura finanziaria di spese previste da leggi e atti aventi forza di legge prima della loro approvazione definitiva;
  - h) esercita il controllo successivo di cui all'articolo 126;
  - i) propone modifiche ed integrazioni a Leggi e Regolamenti in materia finanziaria e contabile
2. Annualmente in occasione della presentazione del Rendiconto Generale dello Stato la Commissione redige una relazione al Consiglio Grande e Generale sulla propria attività formulando osservazioni e suggerimenti in merito alla miglior gestione delle risorse pubbliche.

**Art. 124 - Atti soggetti a controllo preventivo di legittimità**

1. Sono soggetti a controllo di legittimità i seguenti atti:
- a) appalti ed, atti comunque denominati, diretti all'esecuzione di opere, impianti e all'esecuzione di forniture di beni e servizi dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato;
  - b) atti e contratti che comportano spese e impegnano uno o più esercizi finanziari dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato ;
  - c) atti relativi a spese riferite a contributi erogati dallo Stato e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato non previsti da una specifica legge;
  - d) atti e deliberazioni dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato relativi a collaborazioni, prestazioni professionali e borse di studio comunque denominate;
  - e) atti amministrativo-organizzativi di carattere straordinario degli Enti del Settore Pubblico Allargato che hanno incidenza sul bilancio dello Stato;
  - f) atti amministrativi che dispongono sanatorie di spesa a valere sugli esercizi finanziari successivi;
  - g) atti riguardanti l'alienazione, l'acquisto o la permuta nonché la concessione o modifica di diritti reali su beni immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera e degli Enti del Settore Pubblico Allargato;
  - h) atti riguardanti l'acquisto, l'alienazione o la permuta di titoli, azioni o quote societarie di proprietà dell'Ecc.ma Camera e degli Enti del Settore Pubblico Allargato;



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

- i) ogni altro atto che il Regolamento di Contabilità o altra espressa disposizione di legge sottoponga al controllo di legittimità.
2. Il controllo di legittimità sugli atti di cui al comma che precede è esercitato, in base alla tipologia dell'atto ed al suo importo, dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica o dalla Direzione della Finanza Pubblica, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità.
3. Il controllo degli atti di qualsiasi importo resi immediatamente esecutivi dal Congresso di Stato ai sensi dell'art. 125, ultimo comma, è di competenza della Commissione di Controllo della Finanza pubblica.

**Art. 125 - Esiti del controllo preventivo**

1. Se l'atto sottoposto all'esame viene ritenuto legittimo, l'Organo di controllo anche in via informatica appone il proprio visto attribuendo efficacia all'atto, in caso contrario l'atto viene restituito con la menzione delle cause di illegittimità.
2. Se entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto, l'Organo di Controllo non chiede una proroga di pari durata o non provvede ad esprimere il proprio parere l'atto diviene esecutivo.
3. E' facoltà dell'Organo di controllo richiedere, ove lo ritenga necessario, chiarimenti ovvero ulteriore documentazione ed integrazioni all'atto esaminato: decorsi 15 giorni dal ricevimento dei chiarimenti richiesti, il provvedimento diviene esecutivo se l'Organo di Controllo non ne dichiara l'illegittimità.
4. Delle eventuali mancate pronunce è presentata relazione annuale al Consiglio Grande e Generale.
5. Gli atti soggetti a controllo preventivo, quando dichiarati dal Congresso di Stato urgenti e indifferibili, possono essere immediatamente eseguiti sotto la responsabilità del Congresso di Stato ai sensi del punto b) del successivo articolo 128.

**Art. 126 - Controllo sul Rendiconto generale dello Stato  
e degli Enti Pubblici**

1. La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica esercita il controllo successivo sul rendiconto generale dello Stato e sui rendiconti degli Enti del Settore Pubblico Allargato allegati alla relativa legge di approvazione.
2. Il controllo successivo è teso ad accertare la regolarità, l'efficienza e l'economicità della gestione nonché la funzionalità dell'apparato organizzativo-contabile nel suo complesso.
3. Il controllo successivo sul rendiconto dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato verifica la complessiva gestione ovvero atti di sintesi relativi a gestioni rappresentative di una molteplicità di provvedimenti, non sottoposti o sottoposti singolarmente al controllo, al fine di riscontrare la complessiva regolarità delle procedure amministrative e contabili; la Commissione può comunque procedere quando lo ritenga necessario al controllo di singoli atti o categorie di atti.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, la Commissione può avvalersi, previo accordo con il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio e sentito il parere del Direttore della Finanza Pubblica, di collaborazioni esterne di elevata qualificazione professionale nel settore tecnico, contabile ed amministrativo.
5. I Collegi Sindacali degli Enti del Settore Pubblico Allargato hanno l'obbligo di inviare alla Commissione, almeno semestralmente, riferimenti sugli esiti delle verifiche effettuate sulla base delle disposizioni legislative vigenti.
6. La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica è tenuta a trasmettere annualmente al Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio ed al Consiglio Grande e Generale, in occasione dell'approvazione dei rendiconti, una relazione sugli esiti del controllo successivo attuato ai sensi del presente articolo.

**Art. 127 - Vigilanza e controlli sul Servizio di Tesoreria**

1. La vigilanza sul Servizio di Tesoreria è esercitata dalla Direzione della Finanza Pubblica e dalla Contabilità di Stato. I controlli sul Servizio di Tesoreria possono essere effettuati su disposizione del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, per il tramite della Direzione della Finanza Pubblica o della Contabilità di Stato, ovvero direttamente dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

**Sezione II - Responsabilità**

**Art.128 - Responsabilità dei Membri del Congresso di Stato**

I membri del Congresso di Stato rispondono in proprio e solidalmente ai sensi dell'articolo 8, comma due, della Legge Costituzionale n. 183 del 15 dicembre 2005 quando danno esecuzione ad atti di spesa assunti con procedura d'urgenza e non legittimati dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

**Art. 129 - Responsabilità dei membri della Commissione  
di Controllo della Finanza Pubblica**

I membri della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica rispondono in proprio e solidalmente dei danni arrecati all'Amministrazione Pubblica in conseguenza del loro operato.

**Art. 130 - Responsabilità dei Dirigenti, dei dipendenti e degli agenti contabili delegati dello  
Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato**

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, i Dirigenti degli Uffici e coloro che hanno agito e sottoscritto gli atti ed i referè del controllo rispondono verso lo Stato o verso l'Ente Pubblico di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

appartenenza a norma dell'articolo 134 e seguenti quando, con dolo o colpa grave, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze:

- a) abbiano consentito al pagamento di spese non debitamente autorizzate da leggi e da atti amministrativi esecutivi o non supportate da idonea documentazione giustificativa;
  - b) abbiano omesso di dare corso ad obbligazioni che lo Stato o l'Ente Pubblico di appartenenza sia tenuto ad eseguire o a richiedere prestazioni che lo Stato o l'Ente siano tenuti a esigere e la cui omissione abbia provocato danno allo Stato od all'Ente stesso.
2. Essi sono esenti da responsabilità quando dimostrino di avere agito su ordine scritto, alla cui esecuzione erano tenuti.
  3. I Dirigenti, i dipendenti e gli agenti contabili delegati sono responsabili in proprio delle autorizzazioni concesse e degli ordini impartiti per l'esecuzione di pagamenti e riscossioni.
  4. Gli stessi rispondono direttamente in caso di violazione delle norme che dettano disposizioni in materia amministrativo-contabile contenute nella presente legge e nel Regolamento di Contabilità.

**Art. 131 - Responsabilità degli affidatari o gestori di pubblico servizio**

1. Gli affidatari di servizio pubblico di cui all'articolo 3 e i destinatari dei contributi pubblici di cui all'articolo 4 sono soggetti alla responsabilità contabile sull'utilizzo dei contributi ricevuti o la gestione dei fondi derivanti dal servizio pubblico

**Art. 132 - Responsabilità dei funzionari delegati**

1. I funzionari delegati, di cui agli articoli 57 e 65, sono responsabili in proprio dei pagamenti, delle riscossioni, delle conseguenti registrazioni, dei rendiconti e della regolare conservazione presso di loro dei valori, nonché della relativa documentazione che hanno in consegna.

**Art. 133 - Responsabilità per maneggio di denaro**

1. I funzionari autorizzati al maneggio di pubblico denaro rispondono in proprio degli ammanchi quando non abbiano operato con la diligenza richiesta per l'espletamento delle loro mansioni.
2. Chiunque, senza regolare autorizzazione, si inserisca nel maneggio del pubblico denaro ne risponde civilmente, salva l'azione penale ove ne sussistano gli estremi.

**Art. 134 - Obbligo di denuncia**

- i. I Dirigenti e i dipendenti dello Stato e del Settore Pubblico Allargato che nell'esercizio della propria attività vengano a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge vigenti in materia di contabilità pubblica, che abbiano cagionato o possano cagionare un danno all'Erario hanno l'obbligo di farne esposto all'Autorità Giudiziaria per l'esercizio del giudizio di responsabilità



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

contabile.

**Art. 135 - Valutazione preliminare della Commissione di Controllo  
della Finanza Pubblica**

1. Il giudizio di responsabilità contabile avanti all'Autorità Giudiziaria è sospeso per novanta giorni dalla ricezione della segnalazione.
2. Il Magistrato entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui all'articolo 134 ne trasmette copia alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.
3. La Commissione nel termine di cui al comma 1, comunica al soggetto denunciato i fatti contestati invitandolo a giustificare, mediante presentazione di memorie scritte, il proprio operato o a rifondere il danno erariale, se riconosciuto. La Commissione, acquisite le memorie del soggetto denunciato, acquisisce altresì ogni altra documentazione pertinente, le relazioni e testimonianze di altri soggetti che ritenga opportuno ascoltare.
4. Terminata la fase istruttoria di cui ai commi che precedono la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica redige una relazione riassuntiva indirizzata al Magistrato in cui propone l'archiviazione del caso o la prosecuzione dell'azione di responsabilità contabile.
5. Il Magistrato acquisita la relazione di cui al comma che precede decide, anche discostandosi dalle proposte della Commissione, se archiviare o procedere per responsabilità contabile.
6. L'archiviazione del giudizio contabile non pregiudica la trasmissione ad opera della Commissione della segnalazione al Congresso di Stato ed al Direttore Generale della Funzione Pubblica ovvero ai Direttori ed Organi di gestione degli Enti del Settore Pubblico Allargato per i casi riguardanti rispettivamente i Dirigenti ed i funzionari dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato o al Consiglio Grande e Generale per le Autorità e le Amministrazioni Indipendenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di governo, disciplinari ed amministrativi di rispettiva competenza.

**Art. 136 - Esclusione della responsabilità contabile**

1. La responsabilità contabile è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commesse con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.
2. Se il fatto dannoso è causato da più persone, ciascuna di esse risponde in ragione del proprio contributo.
3. È esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso ha origine da atto o provvedimento per cui sia intervenuto il controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

**Art. 137 - Responsabilità contabile di componenti di organi collegiali**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Ciaverelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 254



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**o nella valutazione di atti tecnici**

1. Se il danno erariale ha origine da deliberazione di organo collegiale, sono responsabili esclusivamente coloro i quali abbiano espresso voto favorevole. Nel caso di atti di competenza di uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende agli organi o uffici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato l'attuazione o l'esecuzione.

**Art. 138 - Prescrizione e responsabilità nel ritardo della denuncia del danno**

1. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso.
2. Se la prescrizione di cui al comma che precede si è maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, risponde del danno il soggetto che ha ommesso o ritardato la denuncia.

**TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Sezione I - Norme finali, transitorie e di attuazione**

**Art.139 - Regolamento di Contabilità**

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite da apposito Regolamento di Contabilità da approvarsi con apposito decreto delegato da emanarsi entro 24 mesi dalla sua prima entrata in vigore; fino all'approvazione di tale Regolamento rimane in vigore il Regolamento precedente di cui ai Decreti Delegati 53/2003 e 75/2004 e successive modifiche

**Art. 140 - Contratti di servizio**

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Segreterie di Stato competenti definiscono i contratti di servizio relativi secondo le indicazioni dell'articolo 3. 2. La sottoscrizione dei contratti di cui al comma che precede determina la risoluzione di diritto di quelli eventualmente in corso.

**Art. 141 - Disposizioni per l'uniforme redazione dei bilanci  
del Settore Pubblico Allargato**

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge il Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio definisce le indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 10.  
2. Nei dodici mesi successivi gli Enti del Settore Pubblico Allargato definiscono i propri schemi di bilancio e li sottopongono all'approvazione del Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma uno.

**Art. 142 - Programmi per il controllo di gestione**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omicelli, 37 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

1.I programmi per l'introduzione del controllo di gestione sono approvati dal Congresso di Stato su proposta dei Consigli di Amministrazione o dagli organi corrispondenti degli Enti del Settore Pubblico Allargato o delle Aziende dello Stato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art.143 - Passaggio dal consolidato economico-patrimoniale  
al consolidato finanziario**

1.Fino all'esercizio di attuazione del consolidato finanziario di cui all'articolo 113, si procede alla redazione del conto consolidato economico-patrimoniale di cui agli articoli 114, 115 e 116.

**Art. 144- Rito regolante la giurisdizione contabile**

1.Il rito da seguire nei procedimenti giurisdizionali volti all'accertamento della responsabilità contabile sarà stabilito con apposito decreto delegato da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge

**Art. 145 – Adeguamento del fabbisogno**

1.Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge il Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato agli Affari Interni di concerto con il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio adegua il fabbisogno delle Unità Organizzative interessate all'attuazione della presente legge.

**Art. 146 - Gradualità di applicazione**

1.Il Bilancio ed il Rendiconto Generale dello Stato per il 2016 saranno redatti sulla base della normativa vigente all'atto di approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2015. 2.Il Bilancio ed il Rendiconto dello Stato relativo all'esercizio 2017 saranno redatti secondo i principi della presente legge.

3.I Bilanci ed i Rendiconti degli Enti del Settore Pubblico Allargato per gli esercizi 2016 e 2017 saranno redatti sulla base della normativa vigente all'atto di approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2015. I Bilanci ed i Rendiconti degli Enti del Settore Pubblico Allargato relativi agli esercizi 2018 saranno redatti secondo i principi della presente legge.

**Art. 147- Abrogazione di leggi e norme in vigore**

1.Con la piena attuazione della presente legge, così come programmata ai sensi degli articoli che precedono, è abrogata la Legge 18 febbraio 1998 n. 30 e successive modifiche.

